



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 22/02/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2011, n. 2848

Incarichi legali esterni. Condizioni di conferimento. Approvazione schema di convenzione-tipo di cui all'art. 11 L.R. 22/1997 alla stregua dell'art. 10, comma 12, L.S. 12 novembre 2011, n. 183.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

La L.R. 26 giugno 2006, n. 18, istitutiva dell'Avvocatura regionale, stabilisce al quarto comma dell'art. 1 che la Regione può avvalersi di avvocati esterni in tre casi: a) incompatibilità degli avvocati regionali con l'oggetto dell'affare da trattare; b) eccedente carico di lavoro segnalato dall'Avvocatura regionale; c) motivata opportunità.

La legge non stabilisce i criteri che devono orientare la scelta del professionista, nè essi si ricavano dall'art. 11 della L.R. 22 dicembre 1997, n. 22 - che, pur avendo carattere transitorio ("nelle more della istituzione di apposito Ufficio di Avvocatura Regionale", ormai avvenuta con la L.R. n. 18/2006), non è mai stata abrogata ed è, quindi, da considerare in vigore in quanto compatibile con la legge sopravvenuta - e nella pedissequa DGR n. 3566 del 31 luglio 1998.

Per evitare scelte affidate a criteri soggettivistici o casuali con circolare n. 8 dell'8.4.2010 prot. 11/L/7237, a firma dell'Avvocato Coordinatore, s'è stabilito di tener conto dell'esperienza dell'avvocato esterno nella materia cui il contenzioso afferisce, del foro di competenza e di ogni altro elemento utile a motivare la scelta. Tali criteri sono stati recepiti nel protocollo d'intesa stipulato tra l'Avvocato coordinatore e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, poi approvato con DGR n. 698 del 19.4.2011.

In riferimento alla misura dei compensi, l'art. 11 L.R. 22/1997 cit. si basava sulle tariffe professionali forensi, all'epoca obbligatorie nei minimi stabiliti dal decreto ministeriale. Senonchè già l'art. 2 del D.L. n. 223/06 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Successivamente l'art. 3 comma 5 lettera d) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha assoggettato al tariffario forense le prestazioni legali a favore degli enti pubblici, solo se l'ente non abbia pattuito con il professionista deroghe al tariffario, anche nei minimi. Tale riferimento alle tariffe professionali è venuto definitivamente meno per effetto dell'art. 10, comma 12, della legge 12 novembre 2011 n. 183, che ha soppresso all'articolo prima indicato le parole "prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe".

Di conseguenza, il principio generale della pattuizione dei compensi, già contenuto nell'art. 2233 cod. civ., si è riespanso senza i limiti dei minimi tariffari, applicabili ora solo "in caso di mancata

determinazione consensuale del compenso”: ciò che rappresenta una patologia rispetto alla regola della pattuizione “per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale” (art. 3, co. 5, lett. d, D.L. cit.). Gli unici parametri di riferimento nella pattuizione dei compensi rimangono quelli della complessità dell’incarico (che è obbligo del professionista “rendere noto al cliente... fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico”: art. ult. cit.), ovvero della “importanza dell’opera”, e, al minimo, del “decoro della professione” (art. 2233 cod. civ.).

Trattandosi di disposizione in materia di professioni (l’art. 10 L. ult. cit. riguarda la “riforma degli ordinamenti professionali e società tra professionisti”), inoltre contenuta in un contesto di “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e quindi in materia di coordinamento della finanza pubblica, la determinazione dei cui principi fondamentali è riservata alla legislazione dello Stato (art. 117, comma 3, Cost.), l’art. 11 L.R. n. 22/1997 deve ritenersi abrogato nella parte in cui fa riferimento alle tariffe professionali: l’intero comma 2 deve, quindi, ritenersi sostituito dalla norma statale, da cui discende la necessità di pattuire preventivamente per iscritto con il legale esterno, e quindi impegnare in bilancio, un compenso inferiore a quello che deriverebbe dall’applicazione del tariffario forense. In tali termini va pure interpretato il Protocollo d’Intesa approvato con DGR n. 698/2011 in tutte le parti afferenti alla determinazione del compenso (tra cui quella relativa alla definizione della categoria delle cause di straordinaria importanza e di particolare interesse per l’Amministrazione, contemplata dall’art. 11 L.R. cit. e ora assorbita in quella generale della complessità dell’incarico o importanza dell’opera).

Anche dopo tali novelle legislative continuano, invece, a rispondere alle medesime esigenze di contenimento della spesa pubblica, e vanno perciò confermate, le disposizioni contenute: a) nella circolare n. 8/2010 cit., laddove si prevede che i mandati all’esterno vengano conferiti ad avvocati cassazionisti in modo da evitare la duplicazione degli stessi, controproducente anche sotto il profilo dell’economia di studio e dell’efficacia della difesa dell’Amministrazione, in caso di appello o ricorso per cassazione; b) nel Regolamento per la disciplina dei compensi agli avvocati dell’Avvocatura regionale del 1° febbraio 2010, n. 2, art. 5 co. 3 e 4 (ma si tratta di un principio in re ipsa nell’atto professionale a firma congiunta perché frutto di una elaborazione collettiva, cui ciascun professionista officiato ha contribuito pro parte), laddove si stabilisce che nel caso di mandato affidato a due o più professionisti il compenso sia unico e tra essi ripartito in proporzione all’attività svolta.

Deve pure ritenersi in persistente vigore la disposizione contenuta nell’art. 11, co. 2, n. 3, lett. d) che impone al professionista di specificare nella parcella le voci di tariffa applicate con la indicazione sia degli articoli e dei paragrafi che dei rispettivi numeri di voce di cui alle tabelle professionali A e B. Tale specificazione ha, tuttavia, una funzione limitata alla verifica della convenienza per l’Amministrazione, in termini di economia di spesa rispetto all’applicazione dei minimi tariffari, della pattuizione preventiva del compenso. Compatibilmente con la nuova disciplina, quindi, la parcella deve intendersi come nota pro-forma, cui seguirà, dopo la determinazione dirigenziale di liquidazione ai fini della emissione del mandato di pagamento del compenso pattuito, l’emissione della fattura.

A chiarimento delle implicazioni degli altri obblighi del legale officiato, stabiliti al comma 2 cit., si precisa che la “richiesta di unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto” è funzionale al contenimento del compenso, la cui maggiorazione non potrà superare il 20% (venti per cento) in via forfettaria per ciascun giudizio oltre il primo e il 10% (dieci per cento) oltre il quinto, anche se la richiesta per qualsiasi motivo sia stata omessa.

A tali obblighi si aggiunge, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 comma 5 lettera e) del D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, quello di comunicare i dati identificativi di un’ adeguata polizza assicurativa per responsabilità professionale ovvero, in mancanza, di stipularla prima dell’accettazione del mandato.

Le spese vive effettivamente sostenute per il ragionevole svolgimento dell’attività saranno rimborsate solo se adeguatamente documentate (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, titoli di viaggio, spese di albergo, ecc.): sono escluse in ogni caso

maggiorazioni percentuali o forfettarie, comprese quelle per spese generali di cui alla tariffa professionale.

Durante lo svolgimento del mandato sarà cura del professionista informare prontamente l'Avvocatura regionale, a mezzo posta elettronica, anche certificata, e/o fax, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, motivi aggiunti, provvedimenti del giudice), trasmettendo copia della documentazione depositata a comprova dell'attività svolta, e da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di delibere o atti amministrativi, che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

Si predispongono, pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 1, L.R. 22/1997 e dell'art. 3 comma 5 lettera d) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, l'allegato schema di convenzione-tipo, che sostituisce quello di cui alla DGR n. 3566/1998.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono ritrascritte

1. Di approvare, in sostituzione di quello di cui alla DGR n. 3566/1998, lo schema di convenzione-tipo ex L.R. n. 22/1997 art. 11 (ALLEGATO 1), includente sia le disposizioni sopra indicate e confermate, sia quelle introdotte in attuazione delle novelle legislative.

2. Di stabilire che la stipulazione della convenzione di cui al punto precedente potrà avvenire anche con modalità digitali ai sensi dell'art. 21, co. 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.Lgs. 235/2010 (documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale) o altra modalità idonea (scambio di corrispondenza: il professionista officiato trascrive integralmente, su propria carta intestata, il testo della proposta di incarico inviatagli dall'Avvocatura, apponendo data e firma leggibile e dichiara che la sottoscrizione apposta costituisce integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni contrattuali proposte dalla Regione).

3. Di demandare all'Avvocatura regionale la pattuizione dei compensi professionali per i mandati già conferiti alla data del presente provvedimento ed in corso di svolgimento in osservanza dei criteri sopra richiamati e senza riferimento ai minimi tariffari; per tali incarichi, gli eventuali acconti versati dovranno

essere detratti da quanto pattuito in base ai nuovi criteri.

4. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola